

STATUTO

HEAD LINE PROFESSIONAL HAIR CARE COOPERATIVA SOCIALE IN SCIOGLIMENTO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA MIGLIARA 43 S.N.C.
Numero REA: LT - 164385
Codice fiscale: 02347620599
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2006 - Statuto completo	2
--	---

FANZON Danilo

Stefano MUZZOLON

Giuseppe CELESTE Notaio =sigillo=

**ALLEGATO "A" AL REP. 68183
ALLA RACC. 20756**

**STATUTO
DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"HEAD LINE PROFESSIONAL HAIR CARE COOPERATIVA SOCIALE"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

ART. 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata:

"HEAD LINE PROFESSIONAL HAIR CARE COOPERATIVA SOCIALE"

Alla società cooperativa si applicano, ai sensi dell'art.2519 , secondo comma, c.c. nel rispetto dei limiti ivi fissati, le disposizioni previste dal Titolo VI, libro V, c.c., le leggi speciali in materia e per quanto non previsto dalle disposizioni richiamate, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

ART. 2 = SEDE

La società ha sede in Latina.

Il trasferimento dell'indirizzo, nell'ambito del territorio ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo amministrativo.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o, eventualmente, sopresse sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 3 = SCOPO ED OGGETTO

La cooperativa sociale, con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate con particolare attenzione a persone portatrici di handicap, psichici e/o fisici., di cui alla lettera b) dell'art 1, della l. 8 novembre 1991, n.381.

La società cooperativa ha per oggetto la seguente attività:

- la rappresentanza di prodotti cosmetici per parrucchieri, barbieri, estetisti, di arredamenti per saloni di bellezza, solarium, palestre e centri estetici, nonché di tutte le attrezzature e macchinari necessari.

La società potrà organizzare corsi di formazione per parrucchieri, barbieri, estetisti, anche con convenzioni con enti regionali e statali, nonché organizzazioni riconosciute dalle vigenti leggi.

Potrà gestire, anche in franchising, saloni di parrucchieri, estetisti, barbieri e centri di benessere.

Potrà organizzare eventi di moda con sfilate e dimostrazioni.

Nell' ambito di tale attività, per il conseguimento dell'oggetto sociale la società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie ed in particolare stipulare convenzioni di cui all'art 5,della l. 8 novembre 1991, n.381.

In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non saranno rivolte al pubblico ed avranno luogo nel rispetto della l. 2 gennaio 1991, n.1, della l. 5 luglio 1991, n. 197 e del T.U. approvato con d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La tutela dei soci viene esercitata dalla società cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 4 = DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente mediante deliberazione dell'assemblea.

**TITOLO II
DISCIPLINA DEI SOCI**

ART. 5 = PARITA' DI TRATTAMENTO

Nei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

ART. 6 = NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile e comunque non inferiore a tre.

Possono essere soci coloro che non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendano perseguire gli scopi partecipativi alle attività sociali.

Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori
- b) soci lavoratori svantaggiati
- c) soci volontari

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo art. 41

In particolare, possono essere soci della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate di cui all'art. 4, l. 8 novembre 1991, n. 381. Tali persone devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa.

Possono entrare a far parte della cooperativa soci volontari, che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

In particolare, ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Possono essere altresì soci nei limiti stabiliti dalla legge, le persone giuridiche pubbliche o private, negli statuti delle quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART. 7 = AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'aspirante socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, fornendo la prova del possesso dei requisiti necessari secondo le modalità previamente determinate in via generale dall'organo amministrativo con regolamento adottato ai sensi del successivo art. 41.

La domanda deve contenere se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, codice fiscale, del domicilio e della cittadinanza;
- b) l'impegno ad osservare tutte le disposizioni che regolano il rapporto sociale;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'organo amministrativo comunica all'interessato la propria delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Lo svolgimento di eventuali prove tecnico-attitudinali deve essere fissato dall'organo amministrativo con le modalità necessarie affinché sia rispettato il suddetto termine.

In caso di ammissione, la delibera è tempestivamente annotata nel libro dei soci dall'organo

amministrativo.

La deliberazione deve essere motivata con riferimento allo scopo mutualistico, all'attività economica svolta, ai requisiti ed agli interessi dell'aspirante socio e, in caso di diniego, è comunicata integralmente all'interessato nel rispetto del suddetto termine. In tal caso, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Il nuovo socio è tenuto ai versamenti di cui all'art. 2528, secondo comma, c.c.

ART. 8 = DIVIETO DI CONCORRENZA

E' vietato ai soci iscriversi ad altre cooperative che svolgano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

ART. 9 = DIRITTO DI RECESSO

Il socio può esercitare il recesso nei casi in cui tale diritto è previsto dalla legge; può altresì recedere liberamente con un preavviso di sei mesi quando non intende proseguire il rapporto sociale.

Può altresì recedere il socio assente o dissenziente in caso di modifiche della clausola compromissoria di cui al successivo art. 44.

In caso di recesso conseguente alla modifica della clausola compromissoria di cui sopra, il recesso è esercitato entro i successivi novanta giorni.

Nei casi di recesso previsti dalla legge, l'organo amministrativo è obbligato a comunicare al socio, mediante avviso a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci o, ove non risulti, alla residenza anagrafica, il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il diritto di recesso è esercitato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio decade dal diritto di recesso.

E' fatta salva la facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso anche prima di ricevere la comunicazione del fatto che lo legittima.

Non è ammesso il recesso parziale.

Per quanto non previsto nel presente articolo, l'esercizio del diritto ed i suoi effetti per il rapporto sociale e per i rapporti mutualistici, anche in caso di recesso per libera determinazione del socio, sono regolati dalla legge.

ART. 10 = ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, il socio può essere escluso quando:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) non sia più in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

Al di fuori dei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente secondo comma, salva e diversa motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio consegue la risoluzione del rapporto instaurato.

Per quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento di esclusione, i suoi effetti e l'eventuale opposizione del socio sono regolati dalla legge.

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società cooperativa, hanno facoltà di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

In tal caso entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare domanda di ammissione secondo quanto prevede il precedente art. 7.

In ogni caso di mancato subentro, gli eredi o i legatari hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità previste dalla legge.

Ai fini dell'ammissione ovvero della liquidazione della quota gli eredi e i legatari dovranno presentare atto di notorietà o altra documentazione comprovante la loro qualità secondo quanto definito dall'organo amministrativo.

ART. 11 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la cooperativa provvederà alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2535, c.c.

E' esclusa, in ogni caso, in sede di liquidazione, la ripartizione di utili e riserve ai sensi del successivo art. 18.

E' in facoltà dell'organo amministrativo dilazionare la liquidazione della frazione di quota assegnata ai sensi dell'art. 2545 quinquies, c.c. in più rate maggiorate degli interessi legali, nel termine massimo di cinque anni.

ART. 12 = TRASFERIMENTO DELLA QUOTA - ACQUISTO QUOTA

Le quote sociali sono nominative e non possono trasferite, né essere sottoposte a pegno o

ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Le quote sono divisibili in caso di trasferimento a qualsiasi titolo, fatto salvo il limite minimo fissato all'art. 13 del presente statuto.
L'organo amministrativo è autorizzato all'acquisto delle proprie quote qualora ricorrano le condizioni e nei limiti di cui all'art. 2529, c.c., a tal fine l'organo amministrativo verifica che non vengano superati i limiti di cui al successivo art. 13 e, in caso di ammissione di nuovi soci che sussistano i requisiti.
In caso di morte del socio gli eredi o i legatari, quando non è possibile la divisione della quote, devono nominare un rappresentante comune.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE –RISERVE-STRUMENTI FINANZIARI

ART. 13 = CAPITALE

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote ciascuna del valore non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al limite massimo determinato dalle leggi vigenti in materia.

Nessun socio può avere una quota superiore ai limiti massimi fissati dalla legge.

Tali limiti possono essere superati in caso di ripartizione dei ristorni mediante aumento proporzionale delle quote.

Ai sensi dell'art. 7, l.31 gennaio 1992, n. 59, la società può destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato mediante rivalutazione della quota anche superando i limiti di cui all'art 3. della stessa legge.

ART.14 = RISERVE

E' vietata la distribuzione delle riserve tra i soci.

ART.15= STRUMENTI FINANZIARI

La società con delibera dell'assemblea straordinaria può emettere gli strumenti di cui all'art. 2526, c.c., privi di diritti amministrativi e forniti soltanto di diritti patrimoniali da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, secondo quanto sarà deliberato dall'assemblea all'atto dell'emissione.

La delibera disciplina:

- 1) il procedimento di emissione da parte dell'organo amministrativo;
- 2) le modalità dell'esercizio dei diritti patrimoniali attribuiti.

In caso di successivo trasferimento di tali strumenti, la loro remunerazione se detenuti da soci, laddove ciò sia consentito dalla legge, non potrà essere superiore al limite di cui all'art. 2514, primo comma, lettera b, c.c.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ART. 16 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17 = BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio, osservati gli artt.2513, 2545 e 2545 sexies, c.c.

Il bilancio è presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, secondo comma, c.c.

ART. 18 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CONTRIBUZIONE AI FONDI MUTUALISTICI

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Accantonata la quota destinata a riserva legale altra quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Devono altresì essere eseguiti gli accantonamenti obbligatoriamente previsti da tutte le disposizioni di legge in materia, applicabili alle cooperative.

E' vietata la distribuzione di utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'utile che non è accantonato, né destinato o distribuito ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzato per l'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi del precedente art. 14 è destinato a riserva.

Tale riserva è indivisibile e non può essere ripartita tra i soci sia finché dura la società sia in caso di scioglimento, art 2545 ter,c.c.

ART.19 = RISTORNI

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio delibera nei limiti di legge, su proposta dell'organo amministrativo, sulla distribuzione dei ristorni risultanti dalla gestione

mutualistica e ne stabilisce le modalità.

La ripartizione dei ristorni ha luogo in misura proporzionale alla durata delle prestazioni lavorative dei soci, alle loro mansioni e dall'anzianità, come meglio specificato nel regolamento di cui al successivo art. 39.

TITOLO DECISIONE DEI SOCI

ART.20= DECISIONE DEI SOCI

Fatti salvi i casi nei quali la legge prescrive che sia adottata una deliberazione assembleare, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto o, comunque, sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci, mediante consultazione scritta, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci che ne hanno diritto, se la legge o il presente statuto non richiedono in relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza come sopra determinata, purchè dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.

Le modifiche della clausola compromissoria di cui all'art. 44 del presente statuto devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti fatto salvo il diritto di recesso del socio assente o dissenziente.

Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale, se nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed ha sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal fine prende visione di tutti gli atti presso la sede sociale.

L'organo amministrativo trascrive senza indugio la decisione nel libro relativo, indicando la data in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'astensione o del dissenso.

Tutti i documenti del procedimento per la formazione della decisione mediante consultazione scritta o consenso per iscritto sono conservati agli atti della società.

ART. 21 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Il procedimento di consultazione scritta inizia con la redazione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o di ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r. o con altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione.

Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di decisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo amministrativo. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la motivazione per iscritto.

Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia espresso dissenso.

L'organo amministrativo provvede alla trasmissione dei suddetti documenti agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al deposito presso la sede sociale.

La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene approvata con la maggioranza di cui al precedente articolo la proposta iniziale od altra che sia stata successivamente formulata nel corso della procedura.

L'organo amministrativo ha sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.

ART. 22 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI

La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente art. 20.

Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno dei soci o dell'organo amministrativo è depositato presso la sede sociale od altrove, purchè nel territorio del comune ove ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione, affinché possano prenderne visione e sottoscriverlo nel luogo dell'avvenuto deposito nei giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.

Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'astensione o il dissenso, indicandone la

motivazione. In mancanza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro che hanno negato il consenso.

ART. 23 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo amministrativo a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a. r. spedita a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci o, in mancanza, nel luogo di residenza anagrafica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo fax inviato almeno cinque giorni prima al numero telefonico risultante dal libro dei soci, se comunicato, o a mezzo posta elettronica almeno nove giorni prima all'indirizzo risultante dal suddetto libro, se comunicato.

L'avviso è altresì inviato ai sindaci, se nominati.

Gli avvisi di riscossione, i rapporti della trasmissione via fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettronica, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato con altra modalità tra quelle indicate nel precedente comma nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.

Qualora sia previsto l'intervento di intervenire in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi collegati con sistemi audiovisivi, a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi.

In mancanza di regolare convocazione è regolarmente costituita quando vi partecipano tutti i soci e se tutti gli amministratori e tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 24 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società cooperativa.

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

- a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 25 = PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZZAZIONI

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente, se nominato, o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

Lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate devono risultare da verbale.

Il verbale è redatto da un notaio quando è richiesto dalla legge o è ritenuto comunque opportuno; altrimenti è redatto dal segretario nominato dall'assemblea.

Il presidente, quando questi lo ritiene opportuno, è assistito da due scrutatori nominati dall'assemblea.

ART. 26 = QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea dei soci si costituisce con la presenza anche a mezzo delegato, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e delibera con la maggioranza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

ART. 27 = MODALITA' DI VOTAZIONE

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2538, sesto comma, c.c.

ART. 28 = ASSEMBLEE SPECIALI DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI
I possessori di ciascuna categoria di strumenti finanziari di cui all'art. 2541 c.c., hanno diritto di partecipare alla assemblea speciale.

L'assemblea speciale delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che

pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 c.c.;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario per la tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società, o quando ne facciano richiesta, tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.
Gli amministratori e i sindaci possono partecipare alle assemblee speciali ma non hanno diritto di voto.
Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e i soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.
La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle dell'assemblea straordinaria.
Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.
ART.29 = ANNULLABILITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
Le delibere che non sono prese in conformità della legge, o dello statuto sono impugnabili da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti nonché dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale.
L'annullamento è sottoposto ad un termine di decadenza di 90 giorni, decorso il quale, se la delibera non è stata impugnata, è da ritenersi valida.
Ciascun socio munito del diritto di voto, con riferimento alla deliberazione impugnabile, può esercitare individualmente l'azione di annullamento.
La legittimazione all'annullamento e il procedimento di impugnazione sono disciplinati dagli art.2377 e 2378, c.c.
Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30 = ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, che durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina.

Detto tempo potrà anche essere indeterminato.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Agli amministratori spetta un compenso determinato con decisione dei soci.

ART. 31 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALIZZAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente, se non vi provvedono direttamente i soci.

Il consiglio nomina un segretario da scegliersi anche tra i consiglieri.

Lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate devono risultare da verbale.

Il verbale è redatto da un notaio quando è richiesto dalla legge o è ritenuto comunque opportuno, altrimenti è redatto da un segretario.

Il presidente quando lo ritiene opportuno è assistito da due scrutatori nominati dal consiglio anche tra i consiglieri.

ART. 32 = DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, le decisioni del consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza assoluta degli amministratori in carica mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.

Il procedimento di consultazione scritta e la formazione del consenso per iscritto sono regolati dalle disposizioni dettate dal presente atto per le decisioni dei soci, in quanto compatibili.

ART. 33 = CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o uno dei suoi componenti ne faccia richiesta ovvero nei casi di cui agli artt. 2475, quinto comma, e 2482

bis, ultimo comma, c.c., le decisioni devono essere adottate collegialmente.

Il consiglio di amministrazione è convocato, sia nella sede sociale che altrove, ma comunque, nel territorio dell'Unione Europea, a cura del presidente mediante avviso di convocazione indicante gli argomenti da trattare, che potrà essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, ovvero, purchè sia assicurata la tempestività della convocazione, inviato con telegramma, fax o posta elettronica almeno tre giorni prima.

Il presidente darà tempestivo avviso della convocazione al collegio sindacale, se nominato.

In mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri, sempre che siano stati tempestivamente avvisati i componenti del collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno altresì svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso si applicano le norme dettate dal presente statuto per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza in quanto compatibili.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 34 = POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società cooperativa.

L'organo amministrativo ha, pertanto, facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;
- stipulare locazioni anche ultranovennali o finanziarie di qualsiasi bene mobile ed immobile;
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
- concludere appalti e contratti d'opera in genere;
- partecipare ad altre aziende, società, consorzi costituiti o da costituire anche sotto forma di conferimenti;
- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;
- fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di Emissione, le Banche, ogni altro Ufficio pubblico e privato, emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, ed altri titoli;
- prestare garanzie reali e personali;
- istituire filiali, stabilimenti ed uffici, ad eccezione delle sedi secondarie la cui istituzione è riservata all'assemblea, come precisato al precedente art. 2;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per i competenti Conservatori;
- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere in arbitri, anche quali amichevoli compositori, fare transazioni;
- nominare direttori amministrativi e tecnici;
- fare quant'altro da esso ritenuto utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa.

ART. 35 = RAPPRESENTANZA

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, salvo che non sia diversamente disposto nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei loro poteri.

ART. 36 = DELEGA DEI POTERI

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2544, primo comma, c.c., in quanto compatibile, può delegare le sue funzioni, con la rappresentanza e la firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

In tal caso si rinvia all'art. 2381, quinto e sesto comma, c.c., per la determinazione dei compiti e delle prerogative del consiglio di amministrazione, di ciascun amministratore e degli amministratori delegati.

Il compenso degli amministratori delegati è determinato con decisione dei soci.

TITOLO VII

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 37 = COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, scelti ai sensi dell'art. 2397, secondo comma, c.c.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata della carica ed è determinata sulla base delle tariffe professionali.

Non possono essere nominati sindaci e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art.2399, c.c.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri contemplati dagli art.2403 e 2403 bis.

Quando il collegio sindacale esercita il controllo contabile, esso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia

ART.38 = RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè nel territorio dell'Unione Europea, almeno ogni novanta giorni.

La convocazione del collegio sarà fatta dal presidente con lettera raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima, e, nei casi di urgenza, con telegramma o con qualsiasi altro mezzo purchè sia garantita la tempestività della convocazione.

Le riunioni del collegio potranno svolgersi in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso, si applicano le norme dettate dal presente statuto per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee in audio o videoconferenza in quanto compatibili.

ART.39 = COSTITUZIONE DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELIBERAZIONI

Il collegio sindacale è validamente costituito e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le delibere sono verbalizzate da un segretario nominato di volta in volta dal collegio tra i sindaci.

TITOLO VIII CONTROLLO CONTABILE

ART.40 = CONROLLO CONTABILE

La società demanda le funzioni di controllo contabile, di cui all'art. 2409 ter, c.c., ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2409 bis, c.c., il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, salvo che l'assemblea non ritenga opportuno nominare comunque anche il revisore contabile o una società di revisione.

Il soggetto incaricato della revisione è nominato dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, e dura in carica per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

La retribuzione annuale del soggetto incaricato della revisione è fissata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico ovvero è determinata sulla base delle tariffe professionali.

TITOLO IX REGOLAMENTI INTERNI

ART. 41 = REGOLAMENTI INTERNI

Lo svolgimento dell'attività mutualistica e la gestione tecnica ed amministrativa della società cooperativa sono disciplinati da uno regolamento interno.

Sono altresì disciplinati da un regolamento interno l'organizzazione del lavoro in cooperativa, le prestazioni lavorative dei soci, le tipologie dei rapporti di lavoro da instaurare con gli stessi, il loro trattamento economico e normativo.

I regolamenti interni sono redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea.

I regolamenti sono depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese di competenza.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 42 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza di cui al precedente art. 20 la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione, l'autorità

governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dal Tribunale, può chiedere la sostituzione al medesimo.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

ART. 43 = DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero patrimonio sociale - dedotto solo il capitale sociale versato e, nei limiti fissati dal presente statuto, i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 44 = CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al vigente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio della Provincia nella quale ha sede la società, oppure in base alla procedura di altro organismo, oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura sarà devoluta alla condizione degli arbitri di cui al successivo capoverso.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci cooperatori, i soci cooperatori e la società cooperativa, uno o più amministratori o i sindaci o i liquidatori e la società cooperativa, che avesse ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ivi comprese quelle inerenti la validità delle decisioni assembleari, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale decide ritualmente e secondo diritto.

TITOLO XII

DOMICILIAZIONE - RINVIO

ART. 45 = DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci cooperatori, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Il socio cooperatore ha facoltà di comunicare il numero telefonico corrispondente al proprio fax e/o il suo indirizzo di posta elettronica.

In questo caso tali dati sono annotati nel libro soci.

Il domicilio e gli altri dati possono essere variati in qualunque tempo a richiesta dell'interessato, con l'obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento dei libri sociali.

ART. 46 = RINVIO

Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto si rinvia alle disposizioni legislative vigenti e si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle disposizioni sulla società per azioni, in quanto compatibili.

FIRMATO:

FANZON Lino Filippo

FANZON Danilo

Stefano MUZZOLON

Giuseppe CELESTE Notaio =sigillo=

**Registrato a Latina il
atti pubblici n.**

**La presente copia composta di undici pagine è conforme al suo
originale firmato nei modi di legge e conservato nei miei atti.**

Si rilascia per usi di legge.

Latina,